

TI_GERICHTE 30.2013.7 vom 27. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2013.7

FR: TI_GERICHTE 30.2013.7 du 27 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 30.2013.7 del 27 maggio 2013

Regeste

Condono della restituzione di una rendita per vedova percepita indebitamente. La buona fede della ricorrente, risposatasi e che aveva segnalato il nuovo matrimonio alla Cassa, con riferimento alla DTF 138 V 218 non può esserle riconosciuta

Erwägungen

E. 2

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato.

E. 2.5

Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC. 2.6. Nel caso di specie l'insorgente è stata sposata con _____ con il quale ha avuto due gemelle il _____, dal mese di _____. Il _____ si è sposata con l'attuale marito, _____. Nella richiesta del 17 settembre 2008 tendente ad ottenere prestazioni sociali in seguito al decesso dell'ex-marito la ricorrente ha segnalato di essersi risposata il _____ (doc. 110). L'8 dicembre 2008 l'interessata ha scritto alla Cassa di compensazione per sollecitare l'emanazione di una decisione ed ha fissato un termine al 31 dicembre del medesimo anno "pour le versement des rentes d'orphelin" (doc. 107). Con decisione del 29 gennaio 2009, oltre alle rendite ordinarie semplici per orfane (di padre), riconosciute alle figlie _____ e _____, la CO 1 ha assegnato all'insorgente una rendita ordinaria per vedova (doc. 91). L'assicurata afferma, senza tuttavia fornire alcuna prova, di aver subito contattato telefonicamente l'amministrazione al fine di sincerarsi della correttezza della decisione per quanto concerneva il versamento della rendita vedovile. In sede di ricorso ribadisce il contatto telefonico con la Cassa "al fine di assicurarsi di aver un diritto alla rendita contestata, ciò che le è stato confermato a più riprese" (doc. I, pag. 16). L'insorgente, tuttavia, rappresentata dapprima da un'assicurazione di protezione giuridica (_____) ed in seguito da un avvocato, malgrado l'amministrazione sia in sede di decisione formale, sia in sede di decisione su opposizione, abbia sottolineato come non fossero state portate prove in merito a quanto sostenuto, neppure in sede di ricorso ha fornito le date in cui avrebbe chiamato la Cassa e/o i nomi dei funzionari con i quali avrebbe parlato, ma si è sempre limitata ad affermare genericamente di essersi informata telefonicamente presso la Cassa circa il diritto di ricevere la rendita vedovile. Va qui ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In concreto l'insorgente non ha fornito alcuna indicazione, neppure un indizio, circa quanto da lei asserito. Questo Tribunale evidenzia che, proprio perché la medesima insorgente afferma di aver avuto numerosi contatti (cfr. doc. I: “ [...] ciò che le è stato confermato a più riprese [...] ”), essa avrebbe potuto chiedere una conferma scritta in tal senso o perlomeno chiedere il nome dei funzionari che le avrebbero confermato la correttezza del versamento della rendita. Non avendo agito in tal senso, deve ora sopportarne le conseguenze. In assenza di qualsiasi indizio circa le date in cui sarebbero avvenute queste telefonate ed i nomi delle persone con cui l'interessata avrebbe parlato, questo TCA non può infatti effettuare accertamenti tendenti a verificare se quanto affermato dall'insorgente è realmente accaduto. Il lungo tempo trascorso, le numerose telefonate cui l'amministrazione deve rispondere quotidianamente, l'assenza di qualsiasi indicazione atta a ricostruire eventuali contatti con l'amministrazione, l'assenza, nel dossier, di qualsiasi nota circa eventuali contatti telefonici con la ricorrente ed infine la circostanza che la Cassa, perlomeno implicitamente, nega di aver fornito telefonicamente qualsiasi informazione errata, rendono impossibile effettuare accertamenti in tal senso. Ne segue che il TCA deve concludere che l'insorgente non ha mai ottenuto alcuna rassicurazione dall'amministrazione circa il suo diritto alla rendita vedovile. Con sentenza pubblicata in DTF 138 V 218, il TF in un caso relativo ad un condono dell'obbligo di restituire rendite per vedovo percepite indebitamente ha affermato che “ colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato (consid. 10). ” L'Alta Corte ha rilevato: “ (...) Im Übrigen änderte sich an diesem Ergebnis selbst dann nichts, wenn der Brief vom 7. Februar 2002 seine bestimmungsgemässe Empfängerin gefunden haben sollte, d.h. wenn der Meldepflicht hinsichtlich der Zivilstandsänderung seinerzeit nachgelebt worden wäre: Man kann als wiederum Verheirateter nicht gutgläubig über Jahre hinweg weiterhin eine Witwerrente beziehen, ohne bei der Ausgleichskasse je nachgefragt zu haben, ob die Anzeige der neuerlichen Eheschliessung eingegangen und die Weiterausrichtung der Rente tatsächlich rechtens sei. Für jedermann ist nämlich einsichtig, dass der neue Zivilstand den alten ersetzt, an welchen der Bezug der Witwerrente, allein schon dem Namen nach, gebunden war (vgl. RDAT 1999 I Nr. 70 S. 275, H 183/98 E. 4a). Es verhält sich nicht wesentlich anders als bei der auch nach dem Tod des Ehemannes (und der damit verbundenen Erhöhung des AHV-Rentenanspruchs) unverändert ausgerichteten Ergänzungsleistung (EL). In diesem Zusammenhang hat die Rechtsprechung den guten Glauben der nunmehr verwitweten Ehefrau beim unrechtmässigen Bezug der zu hohen EL-Betreffnisse ebenfalls verneint (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 18/75 vom 30. August 1976 E. 3, nicht publ. in: BGE 102 V 245).” Alla luce della giurisprudenza federale, la buona fede della

ricorrente non può essere riconosciuta. Anche se la fattispecie giudicata dal TF è leggermente differente perché in concreto l'insorgente ha notificato il suo matrimonio già nella richiesta di prestazioni (mentre nel caso giudicato dall'Alta Corte l'assicurato si è risposato quando già beneficiava della rendita vedovile e non ha comprovato l'invio di uno scritto tramite il quale sosteneva di aver notificato il cambiamento di stato civile), d'altra parte, come rileva il Tribunale federale, l'interessata avrebbe dovuto comprendere che già solo per il fatto che si era risposata, non avrebbe avuto diritto alla rendita per vedova. Del resto, come emerge dallo scritto di sollecito dell'8 dicembre 2008 (doc. 107), la medesima ricorrente aveva inoltrato la domanda di prestazioni per ottenere la rendita per orfani in favore delle sue due figlie. In queste condizioni non occorre esaminare la seconda condizione (cumulativa) dell'onere troppo grave. La decisione su opposizione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto. 2.7. L'insorgente, a pag. 3 del suo ricorso, circa le prove da assumere scrive genericamente che “ per tutti i successivi punti: interrogatorio/audizione delle parti ” (doc. V). Il TCA rileva che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una “ domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica ” (l'assicurata ha chiesto genericamente un interrogatorio o un'audizione delle parti [cfr. doc. V]), questo TCA rinuncia all'audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “ vegliare alla parità delle armi [...] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU ” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico). Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In queste condizioni il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.

E. 3

Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGa o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà.

E. 4

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

E. 5

Sul condono è pronunciata una decisione.” L’insorgente sostiene di essere in buona fede, avendo segnalato nella richiesta di prestazioni di essersi risposata per la seconda volta il _____. Per cui non può esserle rimproverato una violazione del suo obbligo di informare. Inoltre la ricorrente evidenzia che la buona fede di un assicurato va tutelata, in applicazione dell’art. 9 Cost. fed., anche quando l’amministrazione formula una promessa o crea un’aspettativa in modo contrario alla legge. In effetti, secondo la giurisprudenza, di regola un’informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando l’autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l’inesattezza e, sempre che l’ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell’informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223). 2.4. In ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell’irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l’attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell’assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l’obbligo di restituire (violazione dell’obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGa) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell’interessato. Viceversa, l’assicurato può prevalersene quando l’atto o l’omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell’obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l’assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.